



Attribuzione del punteggio di laurea e richiesta della lode

Il voto di laurea tiene conto della media dei voti che le studentesse e gli studenti hanno riportato negli esami di profitto, ponderata in base ai crediti degli insegnamenti. La formula per calcolare il voto di media è la seguente:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (\text{voto esame}_i \times \text{numero crediti esame}_i)}{\text{totale numero crediti conseguiti}} \times \frac{110}{30}$$

Inoltre, valgono le seguenti regole:

1. nella determinazione della media degli esami di profitto, gli esami superati con votazione di trenta e lode devono essere conteggiati come trentatré; tale principio si applica indistintamente al caso delle lauree triennali, quadriennali e magistrali.
2. al punteggio di base relativo agli esami superati, calcolato in centodecimi, devono essere aggiunti:
 - un punto se la/il laureanda/o ha sostenuto esami o svolto attività di ricerca ai fini della stesura dell'elaborato finale/tesi di laurea presso Università estere nell'ambito del programma "LLP/Erasmus"; tale principio si applica indistintamente al caso delle lauree triennali, quadriennali e magistrali purché gli esami risultino essere stati regolarmente convalidati all'interno dei rispettivi piani di studio; nel caso di laureande/i che svolgano in via esclusiva attività di ricerca, questa deve essere stata preventivamente concordata con il relatore ed autorizzata dal/dalla referente Erasmus di Facoltà;
 - un punto se la/il laureanda/o ha svolto attività di tirocinio formativo all'estero nell'ambito del programma "LLP/Erasmus – Student Placement"; tale incremento non è cumulabile con quello previsto dall'alinea precedente ⁽⁹⁾;
 - un punto se la/il laureanda/o ha sostenuto esami o svolto attività di ricerca ai fini della stesura dell'elaborato finale/tesi di laurea presso Università estere con le quali è stato stipulato un apposito accordo al di fuori del quadro "LLP/Erasmus"; tale principio si applica indistintamente ai corsi di laurea triennali, quadriennali e magistrali purché gli esami risultino essere stati regolarmente convalidati all'interno dei rispettivi piani di studio; nel caso di laureande/i che svolgano in via esclusiva attività di ricerca, questa deve essere stata preventivamente concordata con il relatore o la relatrice; tale incremento non è cumulabile con quelli previsti dai due alinea precedenti ⁽¹⁰⁾;
 - tre punti se la/il laureanda/o si laurea nella sessione estiva e autunnale straordinaria e autunnale del terzo anno di corso; viene attribuito un punto alla studentessa o allo studente che si laurea nella sessione invernale del terzo anno di corso; tale principio si applica solo alle lauree triennali.

Per quanto riguarda le commissioni di laurea quadriennale vale quanto previsto dall'art. 28, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento generale e didattico di Facoltà, secondo cui:

«1. Questo Regolamento si applica, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. Agli studenti iscritti a corsi di studio attivati sulla base di ordinamenti anteriori al DM n. 270/2004 che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei precedenti Regolamenti didattici di Facoltà».

⁽⁹⁾ Alinea aggiunto dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17/12/2009. Si applica a decorrere dal 1/1/2010.

⁽¹⁰⁾ Alinea aggiunto dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17/12/2009. Si applica a decorrere dal 1/1/2010.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

Nella discussione preliminare all'apertura della seduta di laurea i relatori e le relatrici devono formulare il proprio giudizio sugli elaborati finali o sulle tesi di laurea. L'attribuzione del voto di laurea e la relativa proclamazione sono di norma formalizzate da ciascuna Commissione al termine di ogni discussione.

Alla presentazione di ogni elaborato finale o tesi di laurea, all'eventuale richiesta di chiarimenti e alla proclamazione è riservato uno spazio complessivo di 15 minuti per le lauree triennali e 20 minuti per le lauree magistrali/quadriennali.

L'attribuzione del punteggio all'elaborato finale/tesi di laurea e alla relativa discussione avviene in base alla seguente griglia:

	<i>corsi di laurea triennali</i>	<i>corsi di laurea magistrali</i>	<i>corsi di laurea quadriennali</i>
Giudizio	Punti	Punti	Punti
Sufficiente	0	da 0 a 1	da 0 a 2
Discreto	da 1 a 2	da 2 a 4	da 3 a 4
Buono	da 3 a 4	da 5 a 7	da 5 a 7
Ottimo	da 5 a 6	8	da 8 a 10
Lode ed eventuali ulteriori punti	Se il punteggio, comprensivo del voto dell'elaborato finale, supera i punti 110 viene attribuita la lode.	Oltre 8 punti e sino ad un massimo di 11 punti e/o di attribuzione della lode (* (**))	Oltre 7 punti e in caso di attribuzione della Lode (* (**))

(*) Se una tesi è giudicata eccellente dalla commissione, all'unanimità, e il voto finale è pari o superiore a 110/110 la commissione, sempre all'unanimità, può concedere la lode.

(**) Nel caso delle lauree magistrali/quadriennali, la concessione della lode ovvero l'attribuzione di un punteggio superiore alla soglia prevista, deve essere di norma preceduta da un'apposita comunicazione della/del relatrice/relatore, indirizzata alla/al presidente della Commissione di laurea e alla/al correlatrice/correlatore, quando prevista/o, in cui si indicano le motivazioni a supporto della richiesta.